Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/2108(INI)

16.7.2025

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito
(2024/2108(INI))

Relatore per parere: Loránt Vincze

PA_NonLeg

EMENDAMENTI

la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni presenta alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
36. ***[commissioni competenti per parere]***;	36. ***apprezza la decisione del governo del Regno Unito di ridefinire le sue relazioni con l'UE ed esprime soddisfazione per il fatto che la sicurezza dei cittadini rimanga al centro di questo nuovo approccio; ribadisce l'importanza di proseguire la piena attuazione degli accordi esistenti tra il Regno Unito e l'UE, compresi l'accordo del Venerdì santo e il Quadro di Windsor; accoglie con favore l'impulso dato dalla dichiarazione congiunta e dall'intesa comune su un'agenda rinnovata per la cooperazione UE-Regno Unito, adottata dal Regno Unito e dalla Commissione in occasione del primo vertice UE-Regno Unito del 19 maggio 2025, in termini di rafforzamento della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, di cooperazione rafforzata in relazione ai rischi e alle minacce legati alle droghe e di una cooperazione approfondita sulle sfide poste dalla migrazione irregolare;***

Emendamento 2

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 bis. apprezza l'impegno reciproco a rispettare il diritto internazionale e la

	Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) espresso dal primo ministro del Regno Unito e dalla presidente della Commissione nelle loro dichiarazioni comuni rispettivamente del 2 ottobre 2024 sul rafforzamento della cooperazione strategica e del 19 maggio 2025 in occasione del vertice UE-Regno Unito; ricorda che le condizioni generali di applicazione della parte terza, stipulate all'articolo 524, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sono il rispetto che le parti nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, tra cui quelli enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella CEDU, nonché l'importanza di dare attuazione a livello nazionale ai diritti e alle libertà sanciti dalla CEDU; ribadisce che tali condizioni devono essere pienamente garantite ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

Emendamento 3

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 ter. accoglie con favore gli impegni stabiliti nella dichiarazione congiunta e nell'intesa comune ai fini di una stretta collaborazione nella lotta contro la tratta e il traffico di esseri umani, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata grave e transnazionale, il terrorismo e l'estremismo violento, anche nella sua dimensione online, attuando la parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in modo più rapido, efficace e approfondito e sfruttando

appieno e valorizzando il suo potenziale;

Emendamento 4

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 quater. si compiace delle conclusioni della relazione della Commissione sull'attuazione dell'accordo nel 2024, secondo cui l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è proseguita senza difficoltà nel corso dell'ultimo anno;

Emendamento 5

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 quinquies. apprezza, in particolare, il fatto che alla fine del 2024 tutti gli Stati membri e il Regno Unito si fossero reciprocamente concessi l'accesso alle rispettive banche dati nazionali sul DNA per la consultazione automatizzata, conformemente all'articolo 530 dell'accordo; si compiace del fatto che, alla fine del 2024, il Regno Unito avesse effettuato 22 connessioni per quanto riguarda le impronte digitali e fosse pronto a finalizzare le rimanenti 5; riconosce l'ambizione delle parti, espressa nell'intesa comune, di rafforzare gli scambi reciproci di dati relativi alle impronte digitali, al DNA e ai casellari giudiziari dei cittadini di paesi terzi e di valutare la possibilità di estendere lo scambio di dati alle immagini del volto ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione degli illeciti penali,

sottolineando al contempo che gli scambi esistenti e quelli estesi dipendono dal mantenimento di un elevato livello di protezione dei dati e dalla garanzia che il quadro giuridico in evoluzione del Regno Unito rimanga compatibile con i requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati;

Emendamento 6

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 sexies. ricorda il vantaggio reciproco e la necessità di una solida cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie per affrontare le sfide comuni in settori come le operazioni antiterrorismo, il riciclaggio di denaro e il traffico e la tratta di esseri umani; accoglie con favore la stretta cooperazione del Regno Unito con le principali agenzie dell'UE, come Europol, Eurojust e Frontex;

Emendamento 7

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 septies. apprezza il fatto che il governo del Regno Unito abbia rafforzato la presenza dell'agenzia anticrimine nazionale del Regno Unito presso Europol e che si stia adoperando in senso più ampio verso una relazione più stretta con Europol, anche per quanto riguarda la capacità di condividere dati in tempo reale;

Emendamento 8

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 octies. prende atto delle relazioni annuali 2023 e 2024 di Eurojust ed esprime soddisfazione per la partecipazione e il coinvolgimento del Regno Unito nei lavori dell'Agenzia, dato che in entrambi gli anni il Regno Unito è stato il paese terzo invitato con maggiore frequenza a partecipare a nuovi casi aperti dagli uffici nazionali presso l'Agenzia;

Emendamento 9

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 nonies. accoglie favorevolmente la conclusione, nel 2024, di un accordo di lavoro tra Frontex e il ministero degli Interni del Regno Unito sulla base dell'impegno comune a rafforzare la sicurezza e la protezione, nel rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali; confida che questo accordo rafforzerà la cooperazione in materia di gestione delle frontiere e sicurezza, compreso l'impiego di personale con compiti di consulenza e coordinamento;

Emendamento 10

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 decies. incoraggia una più stretta cooperazione tra la rete europea sulle

migrazioni e le agenzie, comprese l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e Frontex, e le rispettive autorità del Regno Unito in linea con l'impegno assunto dalle parti nell'intesa comune; incoraggia la conclusione di un accordo di lavoro sullo scambio reciproco di informazioni tra l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe e le autorità del Regno Unito competenti per i rischi e le minacce connessi agli stupefacenti, al fine di agevolare il lavoro dell'agenzia;

Emendamento 11

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 undecies. prende atto delle sfide comuni che il Regno Unito e l'UE si trovano ad affrontare in termini di migrazione illegale; esprime forte sostegno all'impegno delle parti a cooperare più strettamente in sedi e processi multilaterali per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, a condividere informazioni operative sui rimpatri verso paesi terzi e ad analizzare meccanismi di deterrenza, in linea con il diritto nazionale, dell'UE e internazionale, mantenendo nel contempo il loro impegno a garantire la protezione internazionale per chi ne ha bisogno;

Emendamento 12

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 duodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 duodecies. osserva che il nuovo progetto di legge sulla sicurezza delle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, introdotto dal parlamento del Regno

Unito il 30 gennaio 2025, prevede la possibilità di concludere accordi con i paesi del G7 e i principali partner europei per contrastare il traffico di migranti; apprezza il desiderio del Regno Unito di collaborare più strettamente con i singoli Stati membri, tra cui la Francia e il gruppo di Calais, sulla lotta al traffico e alla tratta di esseri umani e, più in generale, sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere, inclusa la sorveglianza delle stesse;

Emendamento 13

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 terdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 terdecies. ricorda che il sistema di estradizione tra gli Stati membri e il Regno Unito, quale stabilito nella parte terza, titolo VII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, differisce da quello previsto dalla decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo[1 bis]; ricorda che, nella sua recente sentenza[1 ter], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a procedere a un esame autonomo del rischio di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che la persona interessata sostiene di correre se viene consegnata al Regno Unito;

[1 bis] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

[1 ter] Sentenza della Corte del 29 luglio

2024, Alchaster, C-202/24, ECLI:EU:C:2024:649.

Emendamento 14

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 quaterdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 quaterdecies. ricorda che la parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione consente ampi flussi di dati tra l'UE e il Regno Unito, come lo scambio di dati sul DNA, lo scambio di dati PNR e lo scambio di informazioni del casellario giudiziale; sottolinea pertanto che è di fondamentale importanza che il Regno Unito garantisca che il livello di protezione sia sostanzialmente equivalente a quello garantito dall'UE per evitare di mettere a rischio le norme dell'UE e conseguentemente i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE quando i dati vengono condivisi con il Regno Unito;

Emendamento 15

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 quindecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 quindecies. prende atto della riforma in corso del quadro di protezione dei dati del Regno Unito attraverso il progetto di legge sui dati (utilizzo e accesso), che introduce una serie di modifiche sostanziali alle vigenti disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito; sottolinea l'importanza di garantire che tali riforme non comportino un indebolimento delle tutele per le persone i cui dati personali sono trattati nel Regno Unito, in particolare quando i dati

	provengono dall'UE; osserva che la Commissione ha proposto di prorogare di sei mesi le due decisioni del 2021 concernenti l'adeguatezza in riferimento al Regno Unito; osserva che tale proroga garantirebbe la libera circolazione dei dati con il Regno Unito fino al 27 dicembre 2025, il che lascerebbe il tempo necessario affinché si concluda nel Regno Unito l'iter legislativo del progetto di legge sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo, presentato al parlamento il 23 ottobre 2024, e permetterebbe alla Commissione di valutare la legislazione adottata e di decidere in merito alla sua adeguatezza;

Emendamento 16

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 sexdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 sexdecies. sottolinea, a tale proposito, che il mantenimento delle decisioni di adeguatezza UE-Regno Unito è essenziale per salvaguardare i flussi transfrontalieri di dati e garantire che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE continuino a essere rispettati nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; osserva che il rinnovo di tali decisioni dipenderà in larga misura dal contenuto finale e dall'attuazione del nuovo quadro giuridico del Regno Unito;

Emendamento 17

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 septdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 septdecies. prende atto del parere n. 6/2025 del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), che sostiene una proroga tecnica e limitata nel tempo

	delle decisioni di adeguatezza del Regno Unito fino al 27 dicembre 2025, unicamente per concedere alla Commissione il tempo necessario per valutare le implicazioni della riforma una volta adottata; ricorda che, durante tale periodo, la Commissione è tenuta a monitorare tutti gli sviluppi pertinenti nel Regno Unito e a garantire che qualsiasi futura decisione di adeguatezza si basi su una valutazione completa e aggiornata del quadro di protezione dei dati del Regno Unito;

Emendamento 18

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 octodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 octodecies. sottolinea il valore di un dialogo continuo tra l'UE e il Regno Unito sulla governance dell'intelligenza artificiale (IA) al fine di promuovere principi condivisi ed evitare la frammentazione normativa; invita la Commissione e il governo del Regno Unito a vagliare le possibilità di cooperazione strutturata in materia di IA e di partecipazione nella definizione delle norme, e a esaminare modalità di riconoscimento reciproco per la valutazione della conformità;

Emendamento 19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 novodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 novodecies. deplora l'assenza di un impegno specifico a favore della cooperazione in materia di IA nell'intesa comune su un'agenda rinnovata per le relazioni UE-Regno Unito, nonostante

l'importanza strategica di promuovere l'allineamento transnazionale allo sviluppo di un'IA affidabile, e ricorda che l'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA)[1 bis] consente il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità stabiliti in paesi terzi a condizioni specifiche e subordinatamente a un accordo tra l'UE e il paese terzo interessato;

[1 bis] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

Emendamento 20

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 vicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 vicies. osserva che gli articoli da 103 a 107 e l'articolo 109 del regolamento sull'IA modificano la legislazione dell'UE sui prodotti attualmente applicabile in Irlanda del Nord a norma dell'allegato 2 del quadro di Windsor; prende atto della proposta della Commissione del 24 marzo 2025 di includere alcune disposizioni del regolamento sull'IA nell'allegato 2 del quadro di Windsor, con l'obiettivo di garantire coerenza nella regolamentazione dei beni e dei servizi associati in Irlanda del Nord; riconosce che un maggiore allineamento normativo

	in settori quali la sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato può contribuire a sostenere la chiarezza giuridica e la continuità del mercato; incoraggia un dialogo costante tra l'UE e il Regno Unito nel quadro del comitato misto, al fine di individuare approcci reciprocamente accettabili che sostengano elevati standard di protezione dei consumatori e la coerenza normativa;

Emendamento 21

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 unvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 unvicies. ricorda la necessità di rispettare pienamente l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, come indicato nell'accordo di recesso; ricorda l'impegno vincolante del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 2 del quadro di Windsor, di garantire che non vi sia alcuna riduzione dei diritti, delle garanzie e delle pari opportunità, come stabilito nell'accordo del Venerdì santo; sottolinea che l'effettiva tutela di tali diritti è essenziale anche per mantenere la fiducia e la cooperazione nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare in settori quali l'applicazione della legge, i diritti dei lavoratori e l'accesso alla giustizia; invita la Commissione a continuare a monitorare il rispetto di tale obbligo e a dialogare con le autorità competenti del Regno Unito laddove emergano rischi di regressione dei diritti; ricorda che qualsiasi modifica delle sei direttive UE in materia di parità di trattamento elencate nell'allegato 1 dell'accordo di recesso UE-Regno Unito deve riflettersi nel diritto dell'Irlanda del Nord per garantire che i diritti non vengano ridotti; chiede ulteriore impegno per rafforzare la rappresentanza democratica dei cittadini

dell'UE per diritto di nascita che vivono nell'Irlanda del Nord;

Emendamento 22

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 duovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 duovicies. invita il Regno Unito e gli Stati membri ad assicurare che i diritti dei cittadini rimangano una priorità comune fondamentale nelle relazioni UE-Regno Unito, garantendo che tutti i cittadini dell'UE e del Regno Unito, a beneficio dei quali è stato concluso l'accordo di recesso, possano godere appieno dei loro diritti; prende atto con soddisfazione del rinnovato impegno condiviso dall'UE e dal Regno Unito a favore dell'attuazione completa, tempestiva e fedele dell'accordo di recesso in tutte le sue parti; accoglie con favore l'iniziativa legislativa adottata dal governo del Regno Unito in materia di chiarezza giuridica per i cittadini dell'UE con permesso di soggiorno temporaneo (pre-settled status) nell'ambito del regime di residenza per i cittadini dell'UE (EU Settlement Scheme) e confida che essa assicurerà ai cittadini una transizione agevole dalla residenza temporanea a quella permanente nei prossimi due anni; sottolinea che l'autorità di controllo indipendente per gli accordi sui diritti dei cittadini ha identificato la condivisione dei dati tra l'UE e il Regno Unito quale ambito che può causare ritardi nella presentazione delle domande di adesione al regime di residenza permanente dei cittadini dell'UE qualora Stati membri dispongano di informazioni pertinenti alla domanda; invita pertanto la Commissione e le autorità degli Stati membri a migliorare la loro capacità di risposta alle richieste e a garantire un migliore scambio di informazioni tra il Regno Unito e i paesi dell'UE, dello Spazio

economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, al fine di evitare ritardi e garantire un processo di domanda agevole per i cittadini;

Emendamento 23

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 tervicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 tervicies. accoglie con favore l'impegno condiviso espresso nell'intesa comune per quanto riguarda l'istituzione di un programma di esperienze per i giovani; ritiene che le parti dovrebbero dimostrare ambizione nello sviluppo dei dettagli del sistema in termini di portata, durata del soggiorno e attività contemplate; incoraggia vivamente il Regno Unito, in questo contesto, a mostrarsi aperto alle proposte presentate dalla Commissione in tale ambito nel 2024; è fermamente convinto che un accordo sulla mobilità dei giovani debba essere una componente essenziale di qualsiasi futura revisione dell'accordo;

Emendamento 24

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 quatervicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 quatervicies. ritiene che tale programma abbia un notevole potenziale per ispirare una nuova generazione di giovani europei e britannici, promuovendo scambi leciti interpersonali radicati in valori democratici condivisi, nella comprensione culturale e nella fiducia reciproca, e che possa gettare le fondamenta per una cooperazione a lungo termine, per la coesione sociale per e reti transnazionali più forti tra i giovani;

	incoraggia inoltre entrambe le parti a prendere in considerazione la possibilità di agevolare la mobilità tra il Regno Unito e l'UE anche al di là del proposto programma di esperienza per i giovani;

Emendamento 25

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 quinvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	36 quinvicies. sottolinea il potenziale vantaggio reciproco derivante dal rafforzamento degli accordi di mobilità professionale a breve termine; concorda con la Commissione sul fatto che il sistema di sponsorizzazione del Regno Unito per il rilascio dei visti di lavoro ai prestatori di servizi dell'UE è troppo macchinoso e oneroso sia per i datori di lavoro britannici che per i beneficiari dei visti dell'UE e invita il Regno Unito a esentare dal sistema di sponsorizzazione i prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita il Regno Unito a continuare ad adottare tutte le misure necessarie per combattere la discriminazione nei confronti dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito;

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
UK Mission to the European Union

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	24.6.2025
Esito della votazione finale	+ : 61 - : 0 0 : 12
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Giuseppe Antoci, Francisco Assis, Malik Azmani, Nikola Bartůšek, Saskia Bricmont, Krzysztof Brejza, Jaroslav Bžoch, Mélissa Camara, Susanna Ceccardi, Caterina Chinnici, Alessandro Ciriani, Lena Düpont, Marieke Ehlers, Estrella Galán, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Evin Incir, Paolo Inselvini, Irena Joveva, Erik Kaliňák, Marina Kaljurand, Mariusz Kamiński, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Murielle Laurent, Fabrice Leggeri, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Michael McNamara, Ana Catarina Mendes, Verena Mertens, Nadine Morano, Matjaž Nemec, Ana Miguel Pedro, Chloé Ridel, Ilaria Salis Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek, Sander Smit, Petra Steger, Cecilia Strada, Tineke Strik, Georgiana Teodorescu, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Kristian Vigenin, Charlie Weimers, Sophie Wilmès, Ewa Zajączkowska-Hernik, Alessandro Zan, Javier Zarzalejos.
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Konstantinos Arvanitis, Fredis Beleris, David Casa, Laurent Castillo, Geadis Geadi, Monika Hohlmeier, Nikola Minchev, Hannah Neumann, João Oliveira, Leoluca Orlando, Oliver Schenk, Alexander Sell, António Tânger Corrêa, Pekka Toveri, Roberto Vannacci.
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Christian Doleschal, Pietro Fiocchi, Pär Holmgren, Andrey Kovatchev, Andrea Wechsler.

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

62	+
ECR	Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Geadis Geadi, Paolo Inselvini, Mariusz Kamiński, Assita Kanko, Georgiana Teodorescu
ESN	Alexander Sell, Milan Uhrík, Ewa Zajączkowska-Hernik
NI	Erik Kaliňák
PPE	Magdalena Adamowicz, Fredis Beleris, Krzysztof Brejza, David Casa, Laurent Castillo, Caterina Chinnici, Christian Doleschal, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Jeroen Lenaers, Verena Mertens, Nadine Morano, Ana Miguel Pedro, Oliver Schenk, Sander Smit, Tomas Tobé, Pekka Toveri, Andrea Wechsler, Javier Zarzalejos
PfE	Nikola Bartůšek, Jaroslav Bžoch, Susanna Ceccardi, Marieke Ehlers, Fabrice Leggeri, Petra Steger, António Tânger Corrêa, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Irena Joveva, Fabienne Keller, Moritz Körner, Michael McNamara, Nikola Minchev, Sophie Wilmès
S&D	Francisco Assis, Evin Incir, Marina Kaljurand, Murielle Laurent, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Matjaž Nemec, Chloé Ridel, Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek, Cecilia Strada, Kristian Vigenin, Alessandro Zan

0	-

12	0
ECR	Charlie Weimers
The Left	Giuseppe Antoci, Konstantinos Arvanitis, Estrella Galán, João Oliveira, Ilaria Salis
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Mélissa Camara, Pär Holmgren, Hannah Neumann, Leoluca Orlando, Tineke Strik

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti